

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 35

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 7,352 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ortanova (Fg), ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente Ergyca Six S.r.l., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 44.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi,

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Ergyca Power S.r.l., già Ergyca Sun S.r.l. ora Ergyca Six S.r.l. con nota prot. n. 235 del 09.01.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 7,497 MW da installare sul suolo agricolo nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ortanova (Fg);
 - il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 38/1457 del 12.02.2009 e prot. n. AOO_046 prot. n. 5111 del 07.05.2009 ha richiesto integrazioni progettuali ed amministrative alla Società proponente;
 - la Società istante ha perfezionato la pratica dal punto di vista amministrativo e progettuale il 01.08.2009 prot. n. 8783.
 - il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. AOO_046/10.11.2009 n. 12179 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,497 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica è soggetto alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 che prevede la soglia di 10 MW per la verifica ambientale; pertanto l'intervento non è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.
 - La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 11/11/2010 n. 15979 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente ed inoltre in data 03.12.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia la Società Ergyca Six S.r.l. ed il Comune di Ortanova, l'Atto di Impegno e Convenzione di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, quindi, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n.3028 del 30.12.2010 e D.G.R. n.3029 del 30.12.2010;
 - con nota prot. n. AOO_159-16/02/2010 - n. 002482 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 23 marzo 2010.
 - in data 01.03.2010 prot. n. 3212 la Società istante comunicava allo scrivente Servizio e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo la riduzione di potenza di produzione dell'impianto da 7,497 MWp a 7,352 MWp.
 - con nota prot. n. AOO_159-03/05/2010 - n. 6856 è stato trasmesso il verbale della riunione di conferenza di servizi svoltasi in data 23 marzo 2010.
 - con nota prot. n. AOO_159_11/11/2010 - n. 15979 è stato chiuso il procedimento amministrativo con l'invio, agli Enti interessati, dei pareri mancanti e/o finali.
 - Con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano il 3.05.2010 al n.3490 Ergyca Power S.r.l. con atto di scisso-fusione cedeva le proprie quote societarie alla società Ergyca Sun S.r.l.
 - Con nota prot. n. AOO_159_26.11.2010 - n. 16661 la Società proponente Ergyca Sun S.r.l. volturava l'istanza di Autorizzazione Unica alla Società Ergyca Six S.r.l. depositando giusto atto del Notaio dottor Antonino Privitera sottoscritto in data 25.11.2010.
- Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. gen. n. 2130 del 19/03/2010.** Rilascia Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti, gli "edifici" e le opere stradali in progetto, ad una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave e gli aereo generatori, ad una distanza da detti scavi, tale da garantire sempre la staticità degli stessi.

- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 11981 del 10.03.2010 e nota prot. n. 55125 del 07.12.2009** comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione indicati in argomento.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con nota prot.AOO_159 n.4343 del 22.03.2010**, acquisito in riunione di conferenza di servizi, comunica che l'area interessata ai lavori per la costruzione dell'impianto in oggetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923. La sezione Provinciale del Servizio Foreste della Regione Puglia non deve esprimere alcun parere di competenza in merito.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, con nota prot. AOO_036 - 17/03/2010 - 3055** - comunica che i siti interessati all'intervento in agro del Comune di Ortanova, catastalmente censiti al Foglio di Mappa n. 26 P.IIe n.101-105-122-102-115-106-108, non risultano ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n.3267, pertanto questa Sezione Provinciale non ha provvedimenti da adottare riguardo il vincolo idrogeologico. Per l'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area interessata ai lavori, la ditta dovrà richiedere preventiva autorizzazione a questa Sezione Provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente. Sono inoltre prescritte le aree che sono state interessate da finanziamenti pubblici per attività forestali.
- **Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. 3037 del 19/03/2010**. Comunica in riferimento alla nota indicata in epigrafe, acquisita agli atti con prot. n. 2046 del 24/02/2010, che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo relativo al progetto in oggetto comunicato con nota prot. n. AOO_046 -12179 del 10/11/2009, acquisita agli atti in data 25/11/2009 al prot. n. 14562, la Società Ergyca Power s.r.l. ha trasmesso copia del progetto definitivo con nota datata 23/11/2009 ed acquisita agli atti in data 07/12/2009 al prot. n. 15154. Successivamente la stessa Società, con nota datata

01/03/2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 2784 del 15/03/2010, ha trasmesso gli elaborati relativi ad alcune varianti progettuali intercorse. Dall'esame degli elaborati trasmessi si è rilevato che:

- il progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica complessiva di 7,352 MW (la riduzione di potenza è stata comunicata dalla Società con l'ultima nota trasmessa a questo ufficio) ubicato in agro del Comune di Ortanova (Fg) nei lotti riportati in catasto al fg. 26 p.IIe 101, 105, 122, 102, 115, 106, e 108 con relativo cavidotto MT interrato per la consegna dell'energia elettrica alla Cabina Primaria "Ortanova";
- all'interno dell'area della centrale è prevista l'installazione di 31966 pannelli fotovoltaici con le relative strutture di supporto e ancoraggio al terreno, la posa di n. 14 cabine di campo (con funzioni di conversione e trasformazione) e di una cabina di consegna, nonché dei cavidotti di collegamento tra i pannelli o le cabine, la realizzazione di una recinzione e della viabilità di servizio;
- la consegna avverrà con stallo nella CP "Ortanova" mediante cavidotto MT interrato di circa 900 m posato lungo la viabilità esistente.

Dal confronto con gli elaborati del PAI, vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela.

Si fa presente tuttavia che, a seguito di recenti studi effettuati da questa Autorità di Bacino per la realizzazione della Carta Idrogeomorfologica per conto della Regione Puglia, risulta la presenza di un canale in prossimità del lato meridionale dell'area della centrale.

In relazione a quanto appena esposto si ritiene opportuno suggerire al RUP di adottare in fase di progettazione esecutiva tutti i provvedimenti necessari affinché le opere da realizzare in adiacenza del suddetto canale non subiscano danneggiamenti a seguito di eventuali allagamenti.

Ad ogni modo, in relazione alle opere ubicate in prossimità delle suddette depressioni morfologiche, questa Autorità di Bacino si ritiene estranea in merito alle conseguenze dovute ad eventi meteorici di qualsiasi entità.

- **Comune di Ortanova con nota prot. 0006561 del 11.03.2010** Esprime parere favorevole a condizione che:
 - Subito dopo il rilascio dell'autorizzazione unica sia stipulata la Convenzione con il Comune di Orta Nova secondo il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24.07.2009.
 - Che la recinzione a confine con la particella 82 del Fg. 26 (di proprietà comunale) venga realizzata a mt. 3 dal confine.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con nota prot. n. 591 del 04.02.2010**, la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Eryca Power S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con nota prot. n. 1472 del 19.03.2010 ed allegata nota prot. n. 1460 del 19.03.2010**, anche la ricollocazione non intralcia attualmente i lavori in corso nei titoli minerari si conferma, anche per la citata nuova ubicazione il nulla osta espresso, per quanto di stretta competenza mineraria con nota n. 591/2010.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli. - Prot. n. 3523 del 05.07.2010** comunicava che l'impianto a farsi differisce da quello a oggetto di specifico Nulla Osta rilasciato in data 04.02.2010, prot. n. 591 e successiva conferma rilasciata in data 19.03.2010, prot. n. 1460 per un nuovo layout delle opere civili dell'impianto a farsi. Consideriamo comunque che anche il nuovo layout delle opere civili sopra citato non intralcia attualmente i lavori in corso nei titoli minerari si conferma, il nulla osta espresso, per quanto di stretta competenza mineraria, con dette note 591/2010 e 1460/2010.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. IT-BA/2-IE/VIE/9687**, comunicava il rilascio del nulla osta provvisorio per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazione statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi con linee TLC preesistenti. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità Telecom interessata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Eryca Power S.r.l. in data 29.09.2008 e registrato a Modena senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n.1775/1933, dal D.P.R. n.156 del 29.03.1973 e dal D.Lvo 01.08.2003 n. 259.
- **A.Q.P. Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia prot. n. 26426 del 02.03.2010** comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. AOO_064 - 26457 del 22.03.2010**, esprime parere favorevole che il progetto di che trattasi possa essere approvato, a condizione che:
 - Si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Ortanova attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale.

- Si completi l'elenco descrittivo degli immobili con l'indicazione, per ciascuna particella, della superficie catastale complessiva, della distinta tipologia di acquisizione coattiva (esproprio o asservimento), delle superfici da acquisire coattivamente, delle relative indennità complessive;
- Si calcolino le eventuali indennità di esproprio e/o quelle di asservimento sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;
- Si proceda, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, a dare avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/'01.
- **Consorzio di Bonifica della Capitanata - Prot. n. 6344 del 22.03.2010** - Dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze tra l'impianto fotovoltaico in progetto e le opere e gli impianti gestiti da questo consorzio.
- **Terna S.p.A. - Prot. n. TE/P20100000178 del 13.01.2010** - Comunica che la definizione di tutti gli aspetti tecnici e procedurali legati alla connessione alla rete dell'impianto in oggetto è di competenza della società Enel Distribuzione S.p.A., cui chiediamo la verifica della documentazione tecnica relativa alle opere di rete.
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. M_D.ABA001-12145 del 08/03/2010**, rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- **Comando Militare Esercito Puglia - Aeronautica Militare - Prot. n. M_D E24472/004474 / Cod.Id-62/Ind CI 10.12.2../552/555/2009 del 09.03.2010** - Concede nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo comando l'effettuazione degli stessi.
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia prot. n. 17196 del 18.12.2009** comunica che, in riferimento alla lettera di codesta società inerente la comunicazione di avvio del procedimento relativa alla costruzione di un impianto di

energia elettrica da fonte eolico, per comunicare che l'impianto in argomento non rientra tra le attività elencate nell'allegato al D.M. 16/02/82 per le quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si rammenta che, qualora dovessero in seguito installarsi o prevedersi attività presenti nel citato D.M., il titolare dell'attività dovrà attivare gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98, consistenti nella presentazione della documentazione redatta secondo le indicazioni di cui al D.M. 04/05/1998, disciplinante le modalità di progettazione ed i contenuti dei procedimenti di prevenzione incendi. Si comunica infine che la documentazione tecnica prodotta a corredo della citata richiesta di parere da parte di questo Comando, in quanto non redatta secondo i dettami del DM 04.05.98 (disciplinante le modalità di presentazione ed il contenuto dei procedimenti di prevenzione incendi istruiti presso i Comandi Provinciali WF), non viene trattenuta agli atti d'ufficio.

- **Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia - U.S.T.I.F. Prot. n. 1063 del 11.03.2010** - comunica di non essere interessato dal procedimento.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia. Prot. n. 2307 del 05.03.2010**, comunica che l'area interessata dall'intervento non è assoggettata alle disposizioni in materia di beni culturali ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione. Sarà pertanto, compito della Soprintendenza archeologica - che legge la presenza per conoscenza - di seguire la questione per quanto di competenza.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3855 del 10.03.2010** - comunica che le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a vincolo archeologico. La scrivente struttura tuttavia, considerata la valenza archeologica del territorio, sta valutando l'opportunità di avviare a riguardo le verifiche preventive dell'impatto archeologico.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e**

Paesaggistici per le Province di BA, BAT e FG, Prot. n. 10372/09 del 27.01.2010, comunica che dall'esame della documentazione cartografica prodotta a questo Ufficio con il foglio a margine citato, risulta che l'area interessata dall'impianto fotovoltaico ricade in A.T.E. del PUTT/p di valore normale "E" mentre parte del tracciato del cavidotto sotterraneo lambisce l'area buffer di un bene archeologico (tratturo). non ritiene opportuna la partecipazione alla conferenza di servizi eventualmente indetta, trattandosi di intervento ricadente in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..

- **ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0017892 del 12/03/2010**, comunicava che in riferimento alla richiesta in oggetto datata 01.03.2010. Prot. n° 731/SB/2010, considerato che
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo; si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.
- **ASL BA- Dipartimento di Prevenzione con parere acquisito durante la riunione di Conferenza di Servizi** - Esprime parere igienico sanitario favorevole a condizione che:
 - Siano previsti dei pozzetti di raccolta per l'eventuale versamento di liquidi e di oli;
 - Vengano assicurate le fasce di rispetto dagli elettrodotti per gli edifici destinati ad uso abitativo;
 - Si rispettino le norme e tutele in materia di inquinamento e di impatto ambientale.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Servizio Assetto Territorio, con nota del 21.07.2010 n. prot. 145-3509** comunicava che, con riferimento alla nota in epigrafe, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha richiesto, nell'ambito del procedi-

mento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs n. 387/2003, il parere di competenza, si rappresenta quanto segue. Il progetto presentato e acquisito al prot. n° 14131 del 09/12/2009 del S.U.R., prevede la realizzazione di un impianto di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 7.497MW nel Comune di ORTANOVA (FG) e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale - cavidotto di vettoriamento. Dalla documentazione trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo". Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, il cavidotto interrato sotto strada esistente, interessa un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P. Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici

In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino. Ritiene altresì di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il cavidotto per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, in quanto se ne prevede il completo interrimento sotto strada esistente.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l' Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG con nota del 07.12.2009 n. prot. 064-27095** comunicava che la Società Ergyca Power S.r.l. con nota datata 23.11.2009, acquisita al prot. n. AOO_064-67531 del 07.12.2009, ha trasmesso una copia del progetto relativo alla realizzazione di competenza del progetto relativo alla realizzazione del campo fotovoltaico per il parere di competenza. La proposta inoltrata, prevede il collegamento del campo fotovoltaico da realizzare in agro del Comune di Ortanova (Fg) con il punto di connessione cabina primaria ENEL in agro di Ortanova, con percorrenza della sede stradale di viabilità comunale e comunale. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso campo fotovoltaico, previsto con un lato confinante con il canale della Palata, osservando la distanza di rispetto di mt. 75 dal ciglio, giusta l'art. 10 delle N.T.A. del vigente P.A.I., non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, NULLA OSTA da parte di questo Ufficio all'approvazione del progetto.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota prot. AOO_030 - 01/05/2010 - 50141** - comunicava che il progetto si ritiene conforme alle norme citate in premessa e. pertanto si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
 - divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
 - tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il

- substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
 - non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
 - non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modificano le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente comparato;
 - si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
 - divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.
- Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980 e s.i.m. che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nello more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree

irrigue suddette è demandata al competente comune.

- **ARPA - Puglia con nota del 24.05.2010 prot. n. 25581** comunicava che, esaminato il progetto e la documentazione integrativa pervenuta in data 03.03.2010, si chiede quanto segue:
 - Integrare la relazione di impatto elettromagnetico con una verifica della assenza di ricettori sensibili nelle fasce di rispetto;
 - La valutazione di impatto acustico deve essere integrata con la fase di cantiere;
 - Chiarire ai fini dell'inquinamento luminoso se la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, sia conforme alla L.R. n.15/2005 e R.R. n.13/06.
- **ARPA - Puglia con nota del 16.07.2010 prot. n. 35293** comunicava che esaminato il progetto e la documentazione integrativa presentata in data 7-7-2010 prot. n.33546, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi a condizione che siano rispettate le seguenti prevenzioni:
 1. Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
 2. I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
 3. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
 4. La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.
 5. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
 6. il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.

Rilevato che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica non è soggetta all'applicazione della L.R. 13/2010.
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il legale rappresentante della Società Ergyca Six S.r.l. ha depositato copia dei contratti preliminari di compravendita stipulati con i proprietari delle aree interessate dall'impianto nonché rinnovo degli stessi;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159/11/11/2010 n. 15979 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura del procedimento amministrativo.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,352 MW ubicato nel Comune di Ortanova (Fg);
 - delle opere connesse costituite da:
 - Stallo AT/TR in cabina primaria;
 - Trasformatore AT/MT;
 - Sezione MT in container;
 - Costruzione di cabina di consegna in prossimità della cabina primaria;
 - Connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm²;

- che il progetto delle opere di connessione è stato benestariato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. in data 04.02.2010;
- in data 3 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Ergyca Six S.r.l. ed il Comune di Ortanova, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21 dicembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12198 e della Convenzione al repertorio n. 12199, come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 35 del 3 febbraio 2011 agli atti del Servizio.

Per quanto sopra rilevato e considerato, si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 7,352 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ortanova (Fg).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla società Ergyca Six S.r.l., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 44 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,352 MW ubicato nel Comune di Ortanova (Fg);

le opere connesse sono costituite da:

- Stallo AT/TR in cabina primaria;
- Trasformatore AT/MT;
- Sezione MT in container;
- Costruzione di cabina di consegna in prossimità della cabina primaria;

- Connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm²;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ergyca Six S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecu-

zione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società Ergyca Six S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ortanova (Fg).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 36

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 7 MW denominato "Bufalo", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - contrada "Posta Monica", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: BFL.F S.r.l. con sede legale in Roma alla via del Castro Pretorio 30 - P.IVA e C.F. 06225590964.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;